

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «GLI APOSTROFI – APS»

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile – Decreto Legislativo 117/2017 - e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «GLI APOSTROFI – APS».

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Treviso (TV). La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno solo del medesimo Comune.

ARTICOLO 2 (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni (da ultimo L. 4 luglio 2024, n. 104), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri indicati nell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

ARTICOLO 5 (Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Organizzazione si concretizzano nelle seguenti attività di Interesse Generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:

a) art. 5, c.1, lett. d) – educazione, istruzione e formazione professionale, nell'ambito dell'attività di interesse generale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) art. 5, c.1, lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura teatrale e della pratica del volontariato;



my

A tal fine, l'Associazione svolge in particolare le seguenti azioni:

- messa in scena di opere teatrali conosciute ed inedite nel campo della prosa e del musical;
- creazione di eventi paralleli quali, ad esempio, cene con delitto o cene dedicate con lo sviluppo di un tema teatrale di supporto;
- creazione di giornate dedicate alla formazione, quali workshop o stage finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento della cultura teatrale in tutte le sue declinazioni;
- svolgimento, attraverso i suoi Soci, di attività di animazione in collaborazione con enti pubblici o privati italiani o stranieri, anche al di fuori del territorio nazionale;
- organizzazione di eventi legati al mondo dello spettacolo, anche rivolgendosi a un pubblico non prettamente teatrale;
- promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale e musicale e di attività connesse;
- gestione di sale cinematografiche e teatrali e centri culturali in genere.

L'Associazione può altresì esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 **(Ammissione)**

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente alla realizzazione delle stesse.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di ammissione, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere presenti tre categorie di Soci:

- **ordinari**: versano la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea annualmente;
- **sostenitori**: oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **benemeriti**: persone nominate Soci dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di Socio temporaneo.

La quota associativa non è cedibile.

ARTICOLO 7 **(Diritti e doveri dei Soci)**

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- essere informati sull'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;

49

- prendere visione del rendiconto economico-finanziario ed esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché regolarmente iscritti nel Libro degli Associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- i soci che svolgono attività di volontariato per l'Associazione sono tenuti a farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro diretti o indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8 (Qualità del volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 9 (Recesso ed esclusione del Socio)

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto in seguito all'ascolto delle giustificazioni dell'interessato. Il Socio avrà possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ARTICOLO 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla L. 4 luglio 2024, n. 104, l'Assemblea nomina un **Organo di Controllo** monocratico o collegiale, con i poteri e i doveri previsti dalla legge. Se collegiale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2397 c.2 e 2399 c.c. Nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina altresì un soggetto incaricato della *revisione legale dei conti*.

ARTICOLO 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. La convocazione avviene mediante avviso scritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e contiene la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito indicato nel Libro dei Soci oppure tramite avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, fatta eccezione per quelli relativi alle persone e alla qualità delle stesse.

My

In seguito alle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quando è convocata per deliberare su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- qualsiasi altra materia che la legge o il presente Statuto riservi espressamente alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Per l'Assemblea straordinaria il preavviso di convocazione è di almeno 20 (venti) giorni. La convocazione indica espressamente gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei Soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13

(Validità delle Assemblee)

Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nel medesimo giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per mezzo elettronico purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze più elevate espressamente previste dalla legge per specifici oggetti.

147

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Soci (maggioranza inderogabile ex art. 21 D.Lgs. 117/2017).

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il quorum deliberativo previsto dalla legge per ciascuna fattispecie.

Per l'Assemblea straordinaria non è ammessa seconda convocazione con quorum ridotto: le maggioranze previste per la prima convocazione restano inderogabili.

ARTICOLO 14

(Verbalizzazione)

La discussione e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale.

ARTICOLO 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra le diverse categorie di associati.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo, e se eletti decadono dalla stessa, coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura dell'ente, ovvero in qualsiasi altra situazione di incompatibilità prevista dalla legge.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere eletti per un numero massimo di 3 (tre) mandati.

Il componente del Consiglio Direttivo che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in una determinata operazione, deve darne notizia agli altri componenti e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti quell'operazione, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 2475-ter del Codice Civile, in quanto compatibili. Dell'astensione e dei relativi motivi deve essere fatta menzione nel verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale relativo all'attività dell'Associazione e la rendicontazione consuntiva e preventiva.

ARTICOLO 16

(Presidente e gratuità delle cariche)

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e si occupa di:

- presiedere l'organo di amministrazione e l'Assemblea;
- convocare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in sede ordinaria che

M

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca da parte dell'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del suo successore e del nuovo Consiglio Direttivo.

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Ai titolari di cariche associative spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle funzioni, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

ARTICOLO 18 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017. Inoltre, l'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, o altre entrate – per il solo e unico svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 19 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Tali documenti sono redatti ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ARTICOLO 20 **(Bilancio sociale)**

Il bilancio sociale viene redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017.

ARTICOLO 21 **(Personale retribuito)**

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla L. 4 luglio 2024, n. 104.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ARTICOLO 22

(Libri sociali obbligatori e diritto di visione)

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 D.Lgs. 117/2017:

- il Libro degli Associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari, per i soci che svolgono attività di volontariato.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori. La richiesta di accesso deve pervenire al Consiglio Direttivo per iscritto e la visione deve essere garantita presso la sede sociale o altro luogo concordato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, previo appuntamento.

ARTICOLO 23

(Assicurazione dei Volontari)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 117/2017.

ARTICOLO 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è determinato in sede di Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 117/2017. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, sulla base di quanto stabilito dall'art. 9 del sopra citato Decreto.

ARTICOLO 25

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente citato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 15 aprile 2026.

Il presente statuto, composto da 25 articoli, viene letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.

Il Presidente **MARINA GENOVESE** *Marina Genovese*

Il Segretario **SERENA FANTIN** *Serena Fantin*

GLI APOSTROFI
Viale Luzzatti, 112/A
31100 TREVISO (TV)
Cod. Fisc. 94164320262



IL FUNZIONARIO (*)
Nunzio Lepore

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. to **129 APR. 2026** **648** **Priv. S.3^a**

Esente **200,00 lms**

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO



GLI APOSTROFI
Viale L.uzzati, 113A
31100 TREVISO (TV)
Cod. Fisc. 0416435065